

GIOVANE MONTAGNA

STATUTO DELLA SEZIONE DI GENOVA

I - NATURA E SCOPO

- Art. 1°** La Sezione di Genova è costituita sin dal 1939, secondo gli scopi, i principi e le disposizioni dettati dallo Statuto Fondamentale della "Giovane Montagna".
La Sezione ha attualmente sede in Genova, Piazzetta Chiaffarino 3-4 R. La sede potrà essere trasferita in altro luogo, su proposta del Consiglio di Presidenza, ratificata da apposita Assemblea dei Soci, ma senza osservanza delle modalità di cui all'art. 33, nel caso il trasferimento avvenga nell'ambito dello stesso Comune.
- Art. 2°** La Sezione di Genova basa le proprie attività sul presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, sullo "Statuto Fondamentale", di cui si riportano di seguito i primi tre articoli.

Art. 1 E' costituita in Torino, dal 1914, l'associazione "GIOVANE MONTAGNA", la quale ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale, compreso l'editare il periodico (Rivista di vita alpina) e altre pubblicazioni alpinistico-culturali.

Art. 2 L'associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici senza far parte di organizzazioni di carattere confessionale. In omaggio a tali principi propone una concezione dell'alpinismo, oltre che tecnica, ricca di valori umani e cristiani, curando che nelle sue manifestazioni i partecipanti abbiano possibilità di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.

Art. 3 L'associazione non ha fini di lucro e si fonda sull'attività personale, spontanea e gratuita degli associati. E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi sociali o riserve di sorta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

II - I SOCI

- Art. 3°** Le categorie dei soci, le loro ammissioni, gli eventuali passaggi di categoria e di Sezione, i loro diritti, sono regolati in base agli articoli seguenti e ai relativi articoli dello Statuto Fondamentale; sono previste le seguenti categorie di soci: effettivi, onorari, benemeriti.
- Art. 4°** Per l'ammissione a socio occorre presentare regolare domanda, contrassegnata dalla firma di un socio proponente e da quella di un Consigliere, diretta alla Presidenza della Sezione, ed è indispensabile aver dimostrato interesse alla vita Sezionale.

- Art. 5°** L'ammissione del socio è approvata dal Consiglio di Presidenza della Sezione e comunicata al nuovo iscritto.
Con l'accettazione della domanda di ammissione ciascun socio si obbliga ad accettare e ad osservare le disposizioni dello Statuto Fondamentale della Giovane Montagna e del presente Statuto, di cui deve essere fornita copia, ed acquisisce il diritto a partecipare alle attività sociali, alla frequenza della Sede, alla consultazione della biblioteca, a gite organizzate ed accantonamenti.
La partecipazione ad attività tecnicamente impegnative è riservata ai soci adeguatamente preparati.
- Art. 6°** L'adesione dei soci deve intendersi di durata illimitata, salvi i casi di recesso o di esclusione. I soci ordinari o aggregati devono corrispondere alla Sezione la quota annuale approvata dall'Assemblea, facendone il versamento entro il primo trimestre dell'anno, fermo restando l'impegno iniziale ad essere soci per almeno due anni fissato dallo Statuto Fondamentale. Potranno essere stabilite penali per i soci morosi. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.
- Art. 7°** L'ammissione ha luogo tutto l'anno con effetto dal principio del medesimo; il richiedente verrà tuttavia iscritto per l'anno successivo, nel caso in cui presenti la domanda nell'ultimo trimestre.
- Art. 8°** I soci cancellati d'ufficio per mancato pagamento della quota, saranno riammessi il giorno in cui soddisferanno il loro obbligo; per ottenere la riammissione, con il mantenimento dell'anzianità pregressa, dovranno pagare in arretrato anche le quote degli anni trascorsi.
- Art. 9°** Il socio che cambia domicilio deve comunicarlo tempestivamente alla Segreteria Sezionale.
- Art. 10°** Il socio che non osservi lo Statuto Fondamentale e lo Statuto Sezionale, o comunque pregiudichi la reputazione e gli interessi della Sezione, sarà ammonito dal Presidente.
In casi gravi o recidivi, il Presidente, sentito il parere del Consiglio Sezionale, può dichiarare il socio dimissionario d'ufficio, cancellandolo dai ruoli dei soci previa conferma dell'Ufficio di Presidenza Centrale.

III - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 11°** L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione e, compatibilmente con quanto sancito dallo Statuto Fondamentale, è competente a deliberare su ogni questione che interessi la Sezione, fatta eccezione per quanto è esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza della Sezione (vedi Art. 20° e 21°) e per i provvedimenti di natura disciplinare a carico dei soci (vedi Art. 10°).
- Art. 12°** L'Assemblea Ordinaria dei soci iscritti alla Sezione si riunisce almeno una volta all'anno. L'Assemblea Straordinaria potrà essere indetta, con le stesse modalità di convocazione valide per l'Assemblea Ordinaria, ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno dal Consiglio di Presidenza della Sezione o ne venisse fatta richiesta scritta alla Presidenza da almeno un decimo dei soci, in regola con la quota annuale (salvo quanto previsto dall'Art. 33°). In quest'ultimo caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 30 giorni.

- Art. 13°** L'Assemblea dei soci deve essere convocata a mezzo avviso spedito ai soci dal Presidente almeno sette giorni prima, od in alternativa a mezzo notiziario. L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno.
- Art. 14°** L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita: in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci e, trascorsa mezz'ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- Art. 15°** L'Assemblea procede alla nomina di un Presidente e di un Segretario. Essa delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
I soci che intendessero proporre argomenti da discutere in Assemblea dovranno comunicarli al Consiglio di Presidenza della Sezione in tempo utile per essere iscritti nello stesso ordine del giorno.
- Art. 16°** L'Assemblea Ordinaria dei soci discute l'operato del Consiglio di Presidenza della Sezione, i bilanci preventivi e consuntivi, propone attività per il nuovo anno sociale, e fissa le quote associative.
- Art. 17°** Ogni socio, di età superiore ad anni 16, ed in regola con la quota annuale, ha diritto ad un solo voto. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, a meno che l'Assemblea stessa decida di votare a scrutinio segreto.
L'Assemblea delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti (salvo quanto previsto dall'Art. 33°).
Le decisioni prese sono impegnative per tutti i soci.
- Art. 18°** Ogni anno i soci, di età superiore ad anni 16 ed in regola con la quota annuale, in concomitanza con l'Assemblea Ordinaria, sono chiamati ad eleggere i Delegati all'Assemblea Nazionale e i Consiglieri della Presidenza Sezionale.
Sono eleggibili tutti i soci maggiorenni in regola con l'annualità in corso e con almeno due anni di anzianità. Il Consiglio di Presidenza della Sezione potrà fissare il numero delle preferenze esprimibili da ogni socio.
A tal fine le votazioni avverranno a scrutinio segreto e l'Assemblea nominerà il seggio elettorale composto da un Presidente e da almeno due scrutatori, scelti fra i non candidati.
Il Presidente del seggio elettorale redarrà apposito verbale da affiggere in sede.
- Art. 19°** A cura del Segretario dell'Assemblea sarà redatto verbale, con sommaria descrizione sullo svolgimento della stessa e sulle deliberazioni assunte. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà esposto in sede per trenta (30) giorni e conservato nell'apposito libro verbali, che, su richiesta, potrà essere consultato dai soci.

IV - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA SEZIONE

- Art. 20°** Il Consiglio di Presidenza è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione.
Il Consiglio di Presidenza della Sezione provvede allo studio ed all'applicazione dei mezzi atti a conseguire validamente lo scopo sociale, curando in particolare:
- a) l'osservanza del presente Statuto Sezionale e dello Statuto Fondamentale;
 - b) la gestione finanziaria della Sezione in conformità allo Statuto ed alle deliberazioni delle Assemblee dei soci;

- c) i programmi e gli itinerari delle gite sociali, i soggiorni estivi ed invernali, la designazione dei coordinatori di gita;
- d) la biblioteca, la collezione cartografica, ed il loro periodico aggiornamento;
- e) l'organizzazione di incontri per divulgare la conoscenza della montagna, e di attività a carattere religioso e spirituale;
- f) la manutenzione di tutti i beni di proprietà sociale.

Art. 21° Il Consiglio di Presidenza della Sezione ha facoltà di farsi coadiuvare da soci o da persone estranee alla Sezione per lo studio dei programmi e per altre iniziative particolari.

Art. 22° Il Consiglio di Presidenza della Sezione è composto da 9 Consiglieri.

Art. 23° Il gruppo dei Consiglieri, nella prima riunione, convocata entro 15 giorni dalle elezioni e presieduta "pro-tempore" dal Consigliere più anziano per iscrizione, elegge il nuovo Presidente. Da questo momento, sotto la presidenza del nuovo eletto, il gruppo dei Consiglieri elegge il Vice-Presidente e distribuisce gli altri incarichi.

Come norma vengono nominati al proprio interno: un Tesoriere, un Segretario, un Bibliotecario, un Responsabile del Notiziario, un Coordinatore delle attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche e un Responsabile Attività di Sede. Il Consiglio, con propria deliberazione, può istituire delle commissioni o attribuire particolari incarichi, definendone i compiti. Tutte le cariche sono gratuite e la loro durata è annuale.

Art. 24° La Commissione gite, nominata all'interno del Consiglio di Presidenza sezionale, ha il compito di curare l'elaborazione di massima dei programmi, compilando all'inizio dell'anno sociale il calendario delle gite e delle manifestazioni, in stretta collaborazione con i Coordinatori di gita che essa stessa provvede a nominare. Il Coordinatore di gita ha il compito di organizzare e di condurre la gita, assegnatagli, adottando le iniziative necessarie per la soluzione dei problemi logistici e tecnici. Il Coordinatore di gita, nell'organizzazione e nella conduzione della gita, ha la facoltà di avvalersi di collaboratori che provvede a nominare.

Art. 25° Il Coordinatore delle attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche ha il compito di:

- sovrintendere l'organizzazione delle gite, avvalendosi della collaborazione della Commissione gite e dei Coordinatori di gita
- promuovere ed organizzare l'attività didattica all'interno della Sezione, avvalendosi di collaboratori che sceglie d'intesa con il Consiglio sezionale
- collaborare con la Commissione Centrale di Alpinismo e Scialpinismo, (C.C.A.S.A.) secondo quanto previsto dal regolamento della C.C.A.S.A., nelle iniziative adottate dalla Presidenza Centrale.

Il Consiglio di Presidenza sezionale può conferire l'incarico di Coordinatore delle attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche a più persone contemporaneamente, le quali possono essere singolarmente preposte alle distinte mansioni sopraindicate, secondo le varie discipline montane.

Art. 26° In caso di dimissioni scritte, di revoca o altri motivi che rendessero vacante il ruolo di uno o più consiglieri fino ad un massimo di tre nell'arco dell'anno, il Consiglio provvede a sostituirli con i soci primi non eletti durante l'ultima

votazione per il rinnovo del Consiglio o, nel caso non ve ne siano, mediante cooptazione.

Negli ultimi tre mesi prima della scadenza del mandato annuale dei consiglieri è lasciata facoltà al Consiglio di non procedere alla sostituzione dei posti resisi vacanti.

In caso di dimissioni scritte, di revoca o di altri motivi che rendessero vacante il ruolo di più di tre consiglieri anche non contemporaneamente, si dovranno indire nuove elezioni per rinnovare l'intero Consiglio di Presidenza della Sezione.

Art. 27° Il Presidente Sezionale è il rappresentante ufficiale e legale della Sezione nei rapporti con terzi, presso il Consiglio Centrale, deve tutelare i diritti dei Soci, convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza della Sezione, disporre di tutte le provvidenze intese ad assicurare l'applicazione dello Statuto Fondamentale e dello Statuto Sezionale, provvedere alla esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vicepresidente rappresenterà la Sezione.

Art. 28° Il Consiglio di Presidenza della Sezione è di regola convocato ogni mese a cura del Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano, salvo che venga deciso o richiesto di votare a scrutinio segreto. In caso di parità dei voti palesi, decide quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario.

V - IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 29° Il materiale e le attrezzature alpinistiche, il materiale di studio, i libri, le riviste e ogni altro bene di proprietà della Sezione vengono messi a disposizione dei Soci, secondo regole stabilite dal Consiglio di Presidenza.

Nulla potrà essere asportato senza uno speciale permesso che preveda i termini di restituzione e dovrà essere restituito nello stesso stato in cui è stato consegnato, ferma la richiesta di risarcimento in caso di deterioramento o smarrimento.

Art. 30° L'utilizzazione di tutti i beni sociali spetta esclusivamente ed indistintamente a tutti i Soci, salvo quanto deliberato in merito dal Consiglio di Presidenza della Sezione.

È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

VI - LO SCIoglimento E LE MODIFICHE ALLO STATUTO SEZIONALE

Art. 31° Lo scioglimento della Sezione è competenza di una Assemblea Straordinaria dei Soci. La delibera di scioglimento deve essere approvata dalla maggioranza dei soci iscritti ed aventi diritto di voto.

Art. 32° In caso di scioglimento della Sezione, i suoi beni patrimoniali saranno trasferiti alla Presidenza Centrale affinché li amministri per tre anni, con l'obbligo di restituirli alla Sezione in caso di ricostituzione. Trascorso inutilmente detto periodo, resteranno devoluti definitivamente alla Presidenza Centrale, che ne

potrà disporre a suo insindacabile giudizio, considerando eventualmente le indicazioni pervenute dalla Sezione, e fatte salve le disposizioni di legge in materia.

- Art. 33°** Per eventuali modifiche al presente Statuto occorrono:
- a) proposta del Consiglio di Presidenza della Sezione oppure la presentazione di domanda firmata da almeno un quinto dei Soci, in regola con la quota annuale;
 - b) il parere motivato sull'accoglimento della modifica stessa da parte del Consiglio di Presidenza della Sezione, che dovrà assumersi l'incarico di riferire in proposito all'Assemblea dopo aver esaminate e formalizzate le modifiche richieste;
 - c) la maggioranza di due terzi dei soci, in regola con la quota annuale, presenti all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata;
 - d) l'approvazione dell'Ufficio di Presidenza Centrale della "Giovane Montagna".

VII - LE RESPONSABILITÀ

- Art. 34°** L'Associazione, i suoi Dirigenti e i responsabili delle attività Sezionali, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose che potranno verificarsi durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione Sociale. Pertanto, all'atto dell'iscrizione alla Giovane Montagna, ciascun Socio assume la piena e assoluta responsabilità delle proprie azioni e del proprio comportamento sollevando l'Associazione e i suoi Dirigenti da ogni responsabilità in merito.

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 20 settembre 2001.